



Decreto

IL RETTORE

oggetto: annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. 241/1990 dei D.D.R.R. di approvazione atti n. 1125 del 27 agosto 2024, n. 1050 del 29 luglio 2024, n. 1048 del 29 luglio 2024, rinvio degli atti alle Commissioni e disposizioni di modifica dei D.D.R.R. n. 458 del 12 giugno 2023, n. 240 dell'11 marzo 2024 e n. 238 dell'11 marzo 2024 a seguito dell'emanazione del "Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010", emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018 e da ultimo modificato con D.R. n. 1390 del 3 dicembre 2024

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento, emanato con D. R. n. 5 del 8 gennaio 2024;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 421 del 1° ottobre 2012, da ultimo modificato con D.R. n. 606 del 29 maggio 2024;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 18, in cui è prevista la possibilità per le Università di disciplinare, nel rispetto dei criteri enunciati nel medesimo articolo, la procedura di chiamata di professori di prima e seconda fascia;

Visto il D.R. n. 458 del 12 giugno 2023 "Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010 – settore concorsuale 06/A2 (Patologia generale e patologia clinica), settore scientifico disciplinare MED/04 (Patologia generale) – Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche";

Visto il D.R. n. 240 dell'11 marzo 2024 "Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore/professoressa universitario/a di ruolo di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010 - settore concorsuale 05/H2 (Istologia), settore scientifico disciplinare BIO/17 (Istologia) – Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche";



Visto il D.R. n. 238 dell'11 marzo 2024 "Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010 – settore concorsuale 06/D4 (Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato digerente), settore scientifico disciplinare MED/17 (Malattie infettive) – Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche";

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 8516/2024, depositata in data 25 ottobre 2024 e pubblicata in pari data sul portale della giustizia amministrativa, che riforma la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 98/2023, annullando i provvedimenti e gli atti con esso impugnati, comprese le disposizioni del "Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010" dell'Università di Trento emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, come modificato con D.R. n. 853 del 28 luglio 2023 (artt. 24-26) che disciplinano le modalità di reclutamento dei ricercatori *senior*;

Considerato l'orientamento costante del Consiglio di Stato in base al quale "*L'annullamento di un regolamento (...), fonte del diritto (...), suscettibile di uso reiterato nel tempo per i caratteri che le sono propri della generalità, astrattezza ed innovatività, è efficace erga omnes, nel senso che ne comporta la rimozione dall'ordinamento in modo assoluto, cioè per chiunque possa, anche successivamente, esserne destinatario, ancorché non parte del giudizio in senso formale; comporta dunque la preclusione, per l'amministrazione, di continuare ad applicare la norma.*" (Consiglio di Stato sez. V, 20.03.2024, n. 2730; id. 24.07.2024 n. 667; id. 04.01.2021, n.46);

Ritenuto che gli effetti dell'annullamento *erga omnes* degli artt. 24-26 del Regolamento dell'Università di Trento riguardanti il reclutamento dei ricercatori *senior* debbano essere estesi anche alle altre procedure disciplinate dal medesimo Regolamento secondo gli stessi principi e in particolare agli artt. 7-9 per le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia;

Visto il D.R. n. 1326 di data 31 ottobre 2024 avente ad oggetto "sospensione delle procedure di chiamata nelle more della revisione del "Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010" (emanato con D.R. n. 8 del 10.01.2018 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 853 del 28.07.2023), in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8516/2024";

Considerato che le procedure selettive di cui ai D.D.R.R. n. 458 di data 12 giugno 2023, n. 240 dell'11 marzo 2024 e n. 238 dell'11 marzo 2024 non sono giunte a conclusione con il perfezionamento della chiamata e che sono dunque applicabili alle stesse i principi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8516/2024 e la sospensione disposta con D.R. n. 1326 di data 31 ottobre 2024;



Considerato che il “Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010” emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, è stato modificato con D.R. n. 1390 del 3 dicembre 2024;

Considerato che, ai sensi dell’art. 21 *nonies* della L. 241/1990 “*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole*”;

Considerato che, secondo la giurisprudenza, l’autotutela rappresenta espressione del potere discrezionale della pubblica amministrazione da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, tenendo conto in particolare dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’amministrazione;

Considerato che “*la retroattività degli effetti derivanti dall’annullamento del regolamento incontra (...), il limite dei rapporti giuridici esauriti*” (Consiglio di Stato sez. VI, 01/04/2019, n. 2147);

Ritenuto che, nel caso di specie, non essendo stata perfezionata la chiamata, non sono rinvenibili posizioni consolidate o rapporti giuridici esauriti, né tantomeno può dirsi ingenerato un affidamento, non essendo ancora stata adottata la delibera di chiamata che conclude la procedura;

Considerato che l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 *nonies* della L. 241/1990 dei soli D.D.R.R. di approvazione atti in oggetto garantisce il miglior rispetto dell’interesse pubblico e in particolare dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di efficacia, di efficienza, di economicità nonché del principio di conservazione degli atti giuridici di cui al noto brocardo “*utile per inutile non vitiatur*”, in quanto “*non occorre disporre l’integrale rinnovazione delle operazioni concorsuali ove alcuni atti siano dotati di indipendenza obiettiva e funzionale rispetto all’operazione che si appalesi illegittima essendo all’uopo sufficiente disporre la revisione di quest’ultima da parte della commissione giudicatrice (...) al fine di ristabilire la correttezza della procedura*” (Consiglio di Stato sez. V, 27/06/1989, n. 413);

Ritenuto che i principi esposti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8516/2024 incidano, per le procedure selettive sopra citate, limitatamente alla fase di approvazione atti e alla successiva fase del procedimento che riguarda lo svolgimento dei seminari tenutisi secondo la previgente disciplina regolamentare;

Ritenuto che l’annullamento in autotutela dei D.D.R.R. di approvazione atti in oggetto comporti la caducazione degli atti e provvedimenti successivi, compreso lo svolgimento dei seminari presso il Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche, le deliberazioni di proposta di chiamata e i pareri acquisiti dai Dipartimenti, tenuto conto del principio in base



al quale *“L’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’atto presupposto determinano l’illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità derivata); l’annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato”* (Consiglio di Stato sez. III, 10/11/2020, n.6922; in relazione ai concorsi pubblici, Cass. civ., Sez. lavoro, 30/11/2023, n. 33370);

Considerato che, a seguito dell’annullamento in autotutela dei D.D.R.R. di approvazione atti con conseguente rinvio degli atti alle Commissioni, le procedure selettive in oggetto ricadono nella fattispecie prevista dalle norme transitorie di cui all’art. 11, co. 5, del *“Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010”* emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, come modificato, da ultimo, con D.R. n. 1390 del 3 dicembre 2024, secondo cui *“Nelle procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia per le quali la Commissione valutatrice ha terminato i lavori secondo il previgente Regolamento e non sono state ancora perfezionate le delibere di chiamata da parte dei Consigli delle Strutture interessate, ciascuna Commissione valutatrice è chiamata a individuare il vincitore a seguito dell’effettuazione del seminario di cui all’art. 7, comma 3 e sono fatte salve le precedenti operazioni già svolte”*;

Considerato che i D.D.R.R. n. 458 del 12 giugno 2023, n. 240 dell’11 marzo 2024 e n. 238 dell’11 marzo 2024 debbano essere modificati nelle parti divenute incompatibili con il *“Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010”* emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, come modificato, da ultimo, con D.R. n. 1390 del 3 dicembre 2024;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1 - I D.D.R.R. di approvazione atti n. 1050 del 29 luglio 2024, n. 1048 del 29 luglio 2024, n. 1125 del 27 agosto 2024 sono annullati in autotutela ai sensi dell’art. 21 *nonies* della L. 241/1990, con conseguente caducazione degli atti e provvedimenti conseguenti agli stessi;

Art. 2 - Gli atti relativi alle procedure selettive di cui ai D.D.R.R. n. 458 di data 12 giugno 2023, n. 240 dell’11 marzo 2024 e n. 238 dell’11 marzo 2024 sono rinviati alle rispettive Commissioni e alle stesse è assegnato il termine di due mesi, prorogabile per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, per concludere i lavori in base a quanto stabilito dal successivo art. 3;

Art. 3 - Le disposizioni di cui all’art. 7 e ss. del *“Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010”* emanato con D.R.



n. 8 del 10.01.2018 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 1390 del 3 dicembre 2024, si applicano alle procedure selettive indette con D.D.R.R. n. 458 di data 12 giugno 2023, n. 240 dell'11 marzo 2024 e n. 238 dell'11 marzo 2024. I Decreti delle suddette procedure selettive risultano pertanto modificati come segue:

- l'art. 5, ultimo periodo ("Al termine dei lavori, la Commissione individua non più di tre candidati, comparativamente migliori in relazione ai criteri definiti nel bando"), è sostituito dai seguenti paragrafi:

"La Commissione individua non più di tre candidati, comparativamente migliori in relazione ai criteri definiti nel bando. I candidati individuati sono invitati a sostenere un seminario aperto al pubblico, relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con riferimento all'eventuale tipologia di impegno didattico, di ricerca e assistenziale richiesto, tenuto di fronte alla Commissione. È facoltà della Commissione prevedere che il seminario sia svolto nella lingua straniera eventualmente richiesta dal bando.

La pubblicazione dell'avviso sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione alle prove. L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura selettiva quale ne sia la causa; il candidato che risulti irreperibile nel giorno e nell'orario stabiliti per le prove in modalità telematica è considerato rinunciatario. I candidati dovranno presentare un documento di riconoscimento in corso di validità: per snellire le operazioni di riconoscimento, dovrà trattarsi preferibilmente del medesimo documento allegato alla domanda di partecipazione.

E' data facoltà ai soli componenti della Commissione giudicatrice porre eventuali domande ai candidati: all'eventuale pubblico presente durante lo svolgimento del seminario non è consentito di interagire con la Commissione giudicatrice.

Al termine dei lavori, la Commissione individua il vincitore e redige la graduatoria degli idonei";

- l'art. 6, primo periodo, ("Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali, sono approvati con decreto del Rettore, pubblicato sul portale di Ateneo"), è sostituito dal seguente: "Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali e la graduatoria degli idonei, sono approvati con decreto del Rettore, pubblicato sul portale di Ateneo";
- l'art. 6, terzo paragrafo ("Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere presso la struttura accademica interessata un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche") è soppresso;
- l'art. 6, ultimo paragrafo, primo periodo ("Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio della struttura accademica, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito



al profilo scientifico e didattico dei candidati e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza rispetto alla eventuale tipologia di impegno didattico, di ricerca e clinico, delibera di procedere o meno alla chiamata di uno dei candidati o, in caso di più posti, di un numero di candidati fino al numero dei posti banditi, tra i candidati individuati dalla Commissione, con voto della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia [*per la procedura indetta con D.R. n. 240 dell'11 marzo 2024: dei professori di prima fascia*]), è sostituito dal seguente paragrafo: “Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio della struttura accademica, sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione, procede con deliberazione motivata alla chiamata del vincitore o, in caso di più posti, dei vincitori, con voto della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, ovvero decide di non procedere alla chiamata. Qualora il vincitore rinunci all'assunzione o si dimetta entro i primi 6 mesi dalla data di assunzione, la struttura interessata procede con deliberazione motivata alla chiamata dell'idoneo che segue in graduatoria, ovvero decide di non procedere alla chiamata, con la medesima maggioranza”;

- l'art. 6, ultimo paragrafo, secondo periodo, (“La delibera è assunta dal Consiglio del Centro dopo aver acquisito il parere del Dipartimento a cui il vincitore afferirà in merito al profilo scientifico del candidato, anche con riferimento alla tipologia di impegno didattico, di ricerca e clinico richiesto”), è sostituito dal seguente paragrafo:

“La delibera è assunta dal Consiglio del Centro dopo aver acquisito il parere del Dipartimento a cui il vincitore afferirà in merito al profilo scientifico del medesimo”.

Art. 4 - Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dai D.D.R.R. n. 458 di data 12 giugno 2023, n. 240 dell'11 marzo 2024 e n. 238 dell'11 marzo 2024.

IL RETTORE

Prof. Flavio Deflorian

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).